



Metallurgia

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

2 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE DEL SETTORE ENERGIA in forma abbreviata FONDO PENSIONE FONDENERGIA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/04/2020	ad oggi	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Quota comprensiva dello 0,20% destinato alla copertura del rischio di premorienza.

1 - ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata FONCHIM

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2002	31/05/2002	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
01/06/2002	31/12/2002	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ¹	TFR
01/01/2003	31/12/2006	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ¹	TFR
01/01/2007	31/10/2008	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/11/2008	31/12/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2011	31/12/2013	1,7% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2014	31/12/2019	1,8% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2020	31/03/2020	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR

A far data dal 1° aprile 2020 il fondo pensione contrattuale di riferimento è FONDENERGIA.

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 29/08/2008. "A far data dal 01/11/2008 la percentuale di adesione al Fonchim viene elevata dello 0,20% a totale carico aziendale; tale quota avrà come destinazione obbligata la copertura del rischio di premorienza, e sarà trasferita su altri fondi di assistenza, previo confronto tra le Parti istitutive, qualora venga convenuto di aderire a questi. "

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2002	31/05/2002	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
01/06/2002	31/12/2002	1%	retribuzione utile al calcolo	1%	retribuzione utile al calcolo	50% ¹	TFR

			del TFR		del TFR		
01/01/2003	31/12/2006	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ¹	TFR
01/01/2007	31/12/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2011	31/12/2013	1,5% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2014	31/12/2019	1,6% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2020	ad oggi	1,8% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni accessorie non è dovuto al fondo pensione territoriale.

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2010	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2011	31/12/2013	1,5% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2014	ad oggi	1,6% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2020	ad oggi	1,8% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni accessorie non è dovuto al fondo pensione territoriale.

Opzioni quota lavoratore

FONCHIM

E' possibile incrementare la propria posizione contributiva tramite un versamento volontario, totalmente a carico del dipendente, purchè non superi i limiti di deducibilità.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

Destinatari

FONCHIM - FOPADIVA

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/01/2002 possono aderire al tutti i dipendenti dalle aziende del settore minerario.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La retribuzione annua da prendere in considerazione per il calcolo del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- differenza parametrica;
- superminimi individuali non assorbibili;
- assegni ad personam assorbibili;
- compensi per lavorazioni in turno;
- premio di produzione; terzo elemento;
- indennità di sottosuolo;
- cottimi, premi di rendimento tabellari e/o altre forme di retribuzione ad incentivo corrisposte in via continuativa;
- indennità per «lavori compiuti in condizioni di particolare disagio»;
- 13a mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendali;
- compenso per lavoro discontinuo;
- E.R.S.;
- indennità di funzione.

Gli elementi di cui sopra saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenze dal lavoro previste dal 3° comma dell'art. 2120 c.c.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di FONCHIM prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, ed altre assenze), la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL o dalle vigenti disposizioni di legge.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL SETTORE MINERARIO

Indice:

11/04/2019 CCNL Ipotesi di accordo
15/02/2017 CCNL Ipotesi di accordo
19/12/2013 CCNL Accordo di rinnovo
20/11/2013 CCNL Ipotesi di accordo
19/10/2010 CCNL Accordo di rinnovo
29/08/2008 CCNL Ipotesi di accordo
28/05/2004 Accordo nazionale
21/05/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
20/12/2000 CCNL Testo definitivo
11/05/1998 CCNL Accordo economico 2° biennio

11/04/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 11/4/2019, tra ASSOMINERARIA, Associazione Italiana per l'industria mineraria e petrolifera, e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, è stato stipulato il rinnovo del CCNL per le Attività Minerarie del 15/2/2017.

La presente ipotesi di accordo decorre dall' 1/4/2019 e scadrà il 31/3/2022.

7) Previdenza Integrativa

A far data dall'1/1/2020 la quota a carico aziendale è aumentata al 2%, comprensivo dello 0,2% dell'indennità di premorienza.

Commissione di Assistenza Integrativa e Previdenza Integrativa del settore

Le Parti costituiscono una Commissione Paritetica formata da sei membri totali per valutare il nuovo assetto del welfare contrattuale del settore dell'Energia, con particolare riferimento all'evoluzione in atto del FASIE e di Fondenergia, nell'ottica di una adesione a questi. Le Parti valuteranno le misure più opportune per incrementare l'adesione dei lavoratori ai Fondi.

La Commissione terminerà i lavori entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, e sottoporrà i propri risultati alle Parti firmatarie del presente CCNL per l'eventuale ratifica.

15/02/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/2/2017, tra ASSOMINERARIA, Associazione Italiana per l'industria mineraria e petrolifera, e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL e la UILTEC-UIL, tutti e tre unitamente a strutture territoriali ed aziendali, è stato stipulato il rinnovo del CCNL per le Attività Minerarie del 19/12/2013.

Il presente verbale di accordo decorre dall' 1/4/2016 e scadrà il 31/3/2019.

Commissione su Assistenza Integrativa e Previdenza Integrativa del settore

Le Parti costituiscono una Commissione Paritetica formata da sei membri totali per valutare il nuovo assetto del welfare contrattuale del settore dell'Energia, con particolare riferimento all'evoluzione in atto del FASTE e di Fondenergia, nell'ottica di una adesione a questi.

La Commissione terminerà i lavori entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, e sottoporrà i propri risultati alle Parti firmatarie del presente CCNL per le determinazioni del caso.

Apprendistato professionalizzante

Le Parti intendono disciplinare prioritariamente l'apprendistato professionalizzante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015.

[...]

I lavoratori potranno iscriversi al fondo di previdenza complementare e al fondo integrativo sanitario e avranno diritto allo stesso trattamento per la malattia e l'infortunio previsto per i lavoratori a tempo indeterminato .

19/12/2013

Verbale di accordo

Il giorno 19/12/2013, tra l'ASSOMINERARIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, è stato siglato il seguente Verbale di accordo di rinnovo triennale del CCNL Attività Minerarie 19/10/2010 con decorrenza 1/4/2013 - 31/3/2016. Gli istituti contrattuali, ove non diversamente specificato, avranno decorrenza a partire dalla data odierna.

Le modifiche apportate al CCNL Attività Minerarie 19/10/2010 sono di seguito trascritte in testo coordinato con la norma precedente; la parte in carattere neretto rappresenta la novazione .

7) Previdenza complementare

Le Parti convengono di istituire una Previdenza Complementare Integrativa su base volontaria, a far data dall'1/1/2002 con le seguenti modalità:

- contributo a carico del lavoratore e dell'Azienda pari all'1% dall'1/1/2002 e all'1,2% dall'1/1/2003 della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.; a far data dall'1/1/2008 la quota a carico delle Aziende sarà elevata dello 0,20%; tale quota avrà come destinazione obbligata la copertura del rischio di premorienza, e sarà trasferita su altri fondi di assistenza, previo confronto tra le Parti istitutive, qualora venga convenuto di aderire a questi. A far data dall'1/1/2011 la quota a carico della Aziende è elevata all'1,7%. A far data dall'1/1/2014 la percentuale a carico delle Aziende è elevata dall'1,7% all'1,8%;
- 100% della quota del T.F.R. maturata nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993;
- 50% della quota T.F.R. maturata nell'anno per tutti gli altri lavoratori;
- condivisione delle quote di iscrizione;
- programma delle iniziative di promozione del Fondo propedeutiche alle iscrizioni dei lavoratori del settore .

20/11/2013

Verbale di accordo

Il giorno 20/11/2013, tra l'ASSOMINERARIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL e la UILTEC-UIL, è stata siglata la seguente ipotesi di accordo di rinnovo triennale del CCNL Attività Minerarie 19/10/2010 nella decorrenza 1/4/2013-31/3/2016.

Previdenza Complementare

A far data dall'1/1/2014 la percentuale a carico delle Aziende è elevata dall'1,7% all'1,8%.

19/10/2010

Verbale di accordo

Il giorno 19/10/2010, tra l'ASSOMINERARIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL, è stato

siglato il seguente verbale di accordo di rinnovo triennale del CCNL Attività Minerarie scaduto il 31/3/2010.

7) Previdenza Complementare

Le Parti convengono di istituire una Previdenza Complementare Integrativa su base volontaria, a far data dall'1/1/2002 con le seguenti modalità:

- contributo a carico del lavoratore e dell'Azienda pari all'1% dall'1/1/2002 e all'1,2% dall'1/1/2003 della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.; a far data dall'1/11/2008 la quota a carico delle Aziende sarà elevata dello 0,20%; tale quota avrà come destinazione obbligata la copertura del rischio di premorienza, e sarà trasferita su altri fondi di assistenza, previo confronto tra le Parti istitutive, qualora venga convenuto di aderire a questi. A far data dall'1/1/2011 la quota a carico della Aziende è elevata all'1,7%.
- 100% della quota del T.F.R. maturata nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993;
- 50% della quota T.F.R. maturata nell'anno per tutti gli altri lavoratori;
- condivisione delle quote di iscrizione;
- programma delle iniziative di promozione del Fondo propedeutiche alle iscrizioni dei lavoratori del settore .

29/08/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/9/2008, tra l'ASSOMINERARIA e la FILCEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL si è stipulata la seguente ipotesi di rinnovo del CCNL Attività mineraria .

La presente ipotesi di accordo decorre dall' 1/4/2008 e scadrà il 31/3/2012 per la parte normativa ed il 31/3/2010.

Previdenza integrativa

A far data dall'1/11/2008 la percentuale di adesione al Fonchim viene elevata dello 0,20% a totale carico aziendale; tale quota avrà come destinazione obbligata la copertura del rischio di premorienza, e sarà trasferita su altri fondi di assistenza, previo confronto tra le Parti istitutive, qualora venga convenuto di aderire a questi .

28/05/2004

Accordo nazionale sulle deleghe legislative in materia di Mercato del lavoro e orario di lavoro Demandate dai D.Lgs n. 368/01, n. 276/03, n. 66/03 alla contrattazione collettiva

In data 28 maggio 2004 tra Federchimica, Farmindustria e Fulc Nazionale (Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil), Ugl-Chimici, Failc-Confail, si è convenuto il seguente accordo che, ove non diversamente indicato, decorre dalla data del 1° luglio 2004.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria

Con riferimento ai lavoratori assunti con contratti di lavoro speciali, le Parti chiariscono che agli stessi sono applicabili le norme contrattuali in materia di previdenza complementare e assistenza sanitaria. Pertanto tali lavoratori, fermi restando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dai rispettivi statuti e dalle norme contrattuali applicabili, potranno iscriversi a FONCHIM e a FASCHIM alle medesime condizioni economiche e normative previste per la generalità dei lavoratori del settore .

21/05/2002

2. Previdenza complementare

Per i lavoratori assunti anteriormente alla data del 28 aprile 1993 la quota di t.f.r. maturata nell'anno da versare a FONCHIM viene aumentata dal 33% al 50%.

20/12/2000

7) Previdenza complementare

Le parti convengono di istituire una previdenza complementare integrativa su base volontaria, a far data dal 1° gennaio 2002.

Entro il 30 settembre 2001 le parti concorderanno i dettagli, per l'adesione al FONCHIM, prevedendo sin d'ora i seguenti impegni:

- contributo a carico del lavoratore e dell'azienda pari all'1% dal 1° gennaio 2002 e all'1,2% dal 1° gennaio 2003 della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r.;
- 100% della quota del t.f.r. maturata nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 33% della quota t.f.r. maturata nell'anno per tutti gli altri lavoratori;
- condivisione delle quote di iscrizione;
- programma delle iniziative di promozione del Fondo propedeutiche alle iscrizioni dei lavoratori del settore .

11/05/1998

Previdenza complementare

Le parti con riferimento a quanto convenuto in materia di previdenza complementare nella premessa del c.c.n.l. 26 marzo 1996 e visto il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, decidono di istituire una forma di previdenza complementare a contribuzione definita, a capitalizzazione individuale e ad adesione volontaria, per i lavoratori delle aziende che applicano il presente c.c.n.l.

L'Osservatorio, nell'ambito della propria attività, formulerà alle parti alla data del 30 maggio 1999, una ipotesi di adesione ad un Fondo di previdenza complementare, scelto in relazione agli orientamenti che scaturiranno dai propri lavori.

Da tale scelta deriverà l'assunzione dei seguenti impegni:

- contributo a carico del lavoratore e dell'azienda non inferiore all'1% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r.;
- 100% della quota dei t.f.r. maturata nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- non meno del 25% della quota di t.f.r. maturata nell'anno per tutti gli altri lavoratori;
- quota di iscrizione e di funzionamento .

I contributi a carico delle aziende dei lavoratori ed il t.f.r. come sopra convenuti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante, scelto con i criteri di cui sopra. In caso di iscrizione al Fondo in corso d'anno, i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione .

Tutti i costi relativi ai contributi al Fondo a carico delle aziende saranno computati negli oneri economici del prossimo c.c.n.l.

ASSOMINERARIA

addì 11 maggio 1998

Spett.le
FULC
Via Bolzano, 16
00198 ROMA

Ci riferiamo ai colloqui intercorsi, nei quali ci siamo dati atto di aver utilizzato, nella determinazione degli aumenti retributivi di cui al c.c.n.l. 26 marzo 1996 per il biennio 1996-1997, i criteri fissati dal Protocollo interconfederale 23 luglio 1993, tenendo conto dell'inflazione programmata per il 1996 e per il 1997.

Ciò premesso, considerato che nello stesso biennio l'inflazione a consuntivo è risultata complessivamente inferiore a quella programmata, Vi proponiamo di considerare la differenza retributiva emersa compensabile in successivi rinnovi nei quali l'inflazione programmata dovesse risultare inferiore a quella effettiva .

Certi di trovarVi d'accordo su quanto sopra, Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.
